

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



De iure ovium. *Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia*

Se il primo approccio alla tematica del rapporto tra la dottrina giuridica e la pastorizia è, come d'obbligo, la classica consultazione di un repertorio bibliografico, le indicazioni che si ricavano chiariscono la ricchezza di parole chiave a cui fare riferimento ma, soprattutto, rimandano ad una diffusa utilizzazione della medesima terminologia, e dei concetti che ad essa danno contenuto, in due ambiti operativi assolutamente indipendenti e distanti, quali l'economia agricola e la religione.

Una testimonianza significativa ed esemplificativa è, certamente, il repertorio di opere giuridiche messo a punto nel Settecento da Martin Lipenius – *Bibliotheca realis iuridica* – che offre preziose indicazioni di generale orientamento: nel secondo volume, infatti, elenca sia trattazioni relative a *Pascua*, *Compascua*, *ius pascendi* sia altre concernenti *pastoralia*. Le medesime indicazioni di rimando bibliografico compaiono nelle voci *oves* ed *ovile*, mentre altri rinvii a parole come *georgica*, *agraria res*, *ius georgicum* attono a tematiche affini ma non omogenee al diritto della pastorizia¹.

La prima osservazione che si trae già dall'opera di Lipenius, e che richiama una tipologia di genere letterario, attiene all'uso, nella trattatistica, di vocaboli come *pastor*, *pastoralia*, *oves*, *grex* che dal primitivo significato legato al mondo agricolo e pastorale sono transitati nel mondo divenuto cristiano a identificare, da un lato, la comunità dei fedeli e, dall'altro, la funzione di servizio che il clero deriva direttamente dal Cristo. Esiste, in prospettiva religiosa, uno stretto legame, concettuale oltre che semantico, con il mondo pastorale, anche se la letteratura specifica attinge alla tradizione letteraria teologica e non certo giuridica.

* Pubbl. in *La Pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. MATTONE - P.F. SIMBULA, Roma 2011 (Collana del Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari, 41), pp. 32-40.

¹ M. LIPENIUS, *Bibliotheca realis iuridica*, Leipzig MDCCLVII (rist. Hildesheim-New York 1970), I, p. 42, 767, II, pp. 114, 129.

Esemplare, a questo proposito, è soprattutto un trattatello cinquecentesco, *De Pastoris et ovilis unitate*, di Michele de Aninyon. L'Autore, nel frontespizio, è denominato *doctor decretorum Caesaraugustanum et sancti officii consultor*: questo scritto è conosciuto soprattutto perché – evidentemente considerato opera di diritto – è stato ricompreso nell'edizione cinquecentesca dei *Tractatus universi iuris*, sicuramente la più famosa e diffusa collezione a stampa di testi giuridici medievali². Da una breve analisi del testo di De Oninyon si può appurare la casualità dell'accostamento semantico con la pastorizia, che non trova riscontro alcuno nei contenuti. Lo scopo dichiarato all'inizio dall'Autore è quello di riunire i Cristiani in un unico gregge « qui Christiani ovilis oves esse voluerint », e di richiamarli a rispettare i principi della fede e le regole di gerarchia personificati dall'unico pastore qualificato cioè dal successore di Pietro « pastor visibilis huius ovilis »³.

Solo così si potrà sviluppare una azione pastorale di contrasto alle tendenze separatiste ed eretiche e si contribuirà anche a scongiurare i pericoli per i soggetti più deboli ed esposti « ad confirmandos simplices animos in fide catholica ».

L'opera non si avvale di un consistente e ragionato apparato di fonti teologiche, e la figura e la funzione del pontefice sono i temi principali attraverso i quali torna frequentemente il richiamo concettuale all'ovile ed alle pecore. Si rafforza, ad esempio, l'affermazione che ripropone l'unità del gregge e dell'edificio che l'accoglie, protetti dall'approvazione divina: « accepta Deo sanctissima huius unici ovilis unitas », o, ancora, si riafferma il richiamo all'obbedienza, come un vero gregge al suo pastore, da cui l'esortazione alla fedeltà poiché « sub unici pastoris praesidio maneamus immobiles », e all'unità

² G. COLLI, *Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus universi iuris*, Roma 1994, p. 229.

³ MICHAEL DE ANINYON, *Tractatus de unitate ovilis et pastoris*, in *Tractatus Universi Iuris*, Venetiis MDLXXXIV, t. 13, p. 2, c. 23vb-50va. Incipit c. 23vb.: « Scopus et summa libelli huius est persuadere omnibus qui Christiani ovilis oves esse voluerint, ut firmiter credant et simpliciter confiteantur quicquid credit et confitetur sancta Romana ecclesia, in qua praesidet Christi vicarius, Petri successor, ac pastor visibilis huius ovilis, qui in pertinentibus ad directionem fidelium nec falli, nec fallere potest ut publica persona, et sedens in cathedra Petri, cum in his diffiniendis Spiritus Sancti magisterio gubernetur. Hoc est thema et summarium opusculi huius ad confirmandos simplices animos in fide catholica. Qui literis et ingenio magis valent aperiant et legant librum, cuius auctoritates et fundamenta legisse fortasse non poenitebit ad detestandis tot cathedras pestilentiae acephalas ab ecclesia romana, quales haeretici pro suo libito seu libidine imaginantur ».

di comando spirituale in comunione con il pastore designato, « de unitate pastoris gubernantis hoc unicum ovile »⁴.

Non manca, infine, il tentativo di fondare teoricamente e storicamente l'accostamento alla pastorizia con l'affermazione che nella tradizione scritturale si ritrova l'accostamento del pascolo al governo politico: « pascere verbum in sacra scriptura significat regere et gubernare »⁵.

Si apre, nel periodo successivo, cioè tra Medioevo ed Età moderna, un filone di studi teso ad indagare le peculiarità contrattuali collegate spesso, in tutta l'Europa, alle tradizioni locali ed alle consuetudini dell'attività di pastorizia.

La continuità con la grande tradizione della dottrina giuridica medievale emerge dalla *Repetitio* alla costituzione del *Codex* giustiniano « si pascenda pecora » di Filippo Corneo, primo breve trattato in tema di pastorizia dato alle stampe e che appare come opera adatta a esemplificare un genere ed una tematica specifica. Oltre allo scritto del Corneo, un esempio egualmente significativo è costituito dall'opera del giurista tedesco seicentesco Struve, una *Disputatio de iure ovium*, su cui tornerò in seguito.

In tema di assonanze lessicali e di riferimenti concettuali e culturali tra pastorizia e dottrina giuridica, una antica, specifica e significativa opera data alle stampe già nella seconda metà del XV secolo, è dovuta a Pier Filippo Della Cornia, meglio conosciuto come Corneo. A parere di Falaschi,

« tutti gli scritti più importanti del Della Cornia poterono giovare della diffusione a mezzo stampa: all'incirca al 1476 risale la pubblicazione a Perugia, sicuramente per i tipi di Johann Vydenast, della *repetitio l. si pascenda pecora* (C.2,3,9), in realtà una trattazione sulla soccida, pubblicata di nuovo a Milano e a Siena nel 1490 »⁶.

⁴ *Ibidem*, c. 24a., cap. 1: « accepta Deo sanctissima huius unici ovilis unitas ... et sub unici pastoris praesidio maneamus immobiles ... »; c. 26b., cap. 5 n. 13: « Grex .. idem est licet alia oves in locum aliarum de mortuarum substituta reperiantur; c. 31b.: cap. 11 De unitate pastoris gubernantis hoc unicum ovile ... »; c. 44a.: cap. 24 n.1: « et sicut in Ovili oves tondentur, curantur a morbis, pariunt foetus suos praebent lac(tem) vet lanam, et inde deducuntur ad prata eis designata, ita et nos intra hoc ovile existentes patiamur nostrorum morborum curationes etiam si tondeamur per ieiunia, elemosynas ac alias poenitentiae salutaris ac bonorum operum satisfactionem ... ».

⁵ *Ibidem*, c. 35b., cap. 15, n. 18: « pascere verbum in sacra scriptura significat regere et gubernare referturque ad reges et praelatos ... ».

⁶ P.L. FALASCHI, *Della Cornia (Corneo, da Cornia, da Corgnie, dei nobili della Corgna ...)*, Pier Filippo, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVI, Roma 1988, pp. 772-777.

Esiste anche una edizione pubblicata a Pavia nel 1506, che è quella utilizzata in questa circostanza⁷. Il perugino Filippo Corneo non è certo giurista di secondo piano se gli stessi umanisti gli riconoscono personalità scientifica non sempre allineata agli stanchi riti del tardo bartolismo e Marsilio Ficino lo loda quale perfetto giureconsulto⁸.

La sua opera propone sin dall'inizio i temi più scottanti che, oltre a dividere spesso la dottrina giuridica, hanno provocato discussioni e contrasti con i teologi in quanto le tipologie contrattuali da sempre regolatrici di questo fondamentale aspetto dell'economia antica, medievale e moderna, prevedono rapporti di debito/credito che possono nascondere forme di usura⁹.

L'opera è strutturata in quattro *quaestiones*, ma già nella introduzione si entra in pieno nella problematica dottrinale giuridico/teologica. Alla domanda sulla validità di un patto che divida in maniera ineguale i frutti di una operazione economica come il pascolo, la *communis opinio* rappresentata da Azzone e dalla glossa, risponde negativamente, argomentando che per i teologi emerge l'idea di un peccato derivato dalla ineguaglianza tra le parti che, in termini di responsabilità, è accolta dai giuristi:

« ... opinio Azonis communiter tenetur quod et vidi tenere plurimos theologos, in foro conscientiae dantes pro regula quod ubicumque in contractu societatis conditio unius socii est melior, et alterius deterior arbitrio boni viri, tunc peccat ille cuius conditio est melior secundum eos cum quibus concordat ius civile ... »¹⁰.

L'opinione negativa di Azzone non sembra prevalente, ed è forse non consona ad un buon sviluppo delle relazioni giuridiche. Gli avvocati si mettono subito all'opera e lo stesso Corneo si affretta ad aggiungere che Bartolo, consultato da entrambi gli schieramenti, *contrarium consuluit*, sostenendo che si possa indifferentemente stringere un patto che preveda parti di lucro sia eguali che ineguali. Non è meno avvocatescamente sottile l'argomenta-

⁷ CORNEO PH., *Solemnis repetitio in l. si pascenda pecora. C. de pactis cum tractatu socii et societatis animalium brutorum*, edita per dominum Philippum Corneum, Pavia, Bernardino Garaldi, MDVI.

⁸ P. DEL GIUDICE, *Storia del diritto italiano pubblicata sotto la direzione di Pasquale Del Giudice*, II, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dal secolo decimosesto ai giorni nostri*, Milano 1923, p. 89.

⁹ CORNEO PH., *Solemnis repetitio in l. si pascenda pecora* cit.

¹⁰ *Ibidem*, c. 1.

zione di Corneo secondo il quale un discrimine può essere identificato nella conoscenza reciproca dei termini del contratto e per superare le remore morali causate dall'ineguaglianza delle posizioni individuali – che turbava i teologi – bastava ricorrere ad una finta donazione. L'autore sembra avere grande dimistichezza con la letteratura teologica, da San Tommaso d'Aquino a San Bernardino da Siena, e con essi continua a confrontarsi tutte le volte che i rapporti debito/credito possano essere sospettati di usura. Il punto di partenza è l'esistenza di una accesa discussione in campo giuridico e teologico a proposito di definizione della tipologia contrattuale in tema di pastorizia: «Sepe etiam de ipsorum conventionum natura plurimum dubitatur in utroque foro, videlicet in foro poli et in foro fori»¹¹.

Non si tratta solo di un timore lontano, e Corneo lo dimostra ricordando l'esperienza di un contrasto dottrinale da lui personalmente vissuta, con annesse turbolenze sociali, che lo induce a porsi qualche problema ed a dare le sue risposte poiché «alio anno plurimum excitatum et exclamatum fuit ut excitatio et rumor hanc fere universam urbem invaserint».

È probabile che si sia trattato di movimenti creati dalla predicazione francescana – San Bernardino è una delle *auctoritates* teologiche maggiormente citata – ma il giurista, pur riconoscendo che esistono campi di azione teorica diversificati, con la conseguenza che «forum animae plurimum spectat ad theologos», non accetta interferenze eccessive¹².

¹¹ *Ibidem*, c. 2, «Quia lex nostra loquitur de contractu in quo unus ponit operam alter vero ponit res cum pacto ut fructus seu redditus communicentur prout contingit quotidie in societatibus et in soccitis et in conventionibus que fiunt cum colonis partiaris que quidem quotidie frequentantur, contrahentes incurrunn quandoque usurariam pravitatem que ... prohibita reperitur ... et in iure canonico detestatur ... Et ut quidam tinent de iure etiam civili censetur prohibita per ius novissimum de quo tamen habetur in auc. Ad hec j. De usur. Et per Io. an. In regula peccatum in VI in mercur. ... forus anime plurimum spectat ad theologos ... Nam super his versamur ... ».

¹² *Ibidem*, «Servandum est pactum de fetibus dividendis initum inter dominum et eum qui pecora pascenda suscepit. In glo. In fi. Non ergo quod valet pactum inter socios quod commoda inequaliter dividantur secundum Pa. De Castro ... et procedit de plano si altera pars plus conferat in societate ita quod illud quod plus confert in societate sit arbitrio boni viri compensabile cum maiore parte futuri commodi si vero hoc cessit Azo et glo. ... quod non valeat tale pactum et istud ut arbitror sensit Pa. De Ca. et Raph. ... dicens quod opi. Azo. communiter tenetur quod et vidi tenere plurimos theologos in foro conscientiae dantes pro regula quod ubicumque in contractu societatis conditio unius socii est melior secundum eos cum quibus concordat ius civile secundum dictam opinionem Azonis. ... Sed Ioannes glossator

Lo schema prescelto per la trattazione dei temi della pastorizia è, peraltro, fortemente condizionato dalle questioni teoriche sopra accennate: la prima *quaestio et principalis*, come specifica l'autore, ha come tema, ad esempio, la liceità di alcuni contratti sociali: « de contractu societatis inite ad commune lucrum et damnum in qua unus ponit operam, alius pecuniam, an et qualiter licite contrahatur ».

La seconda questione trattata concerne il contratto di soccida: può essere interessante ricordare che, nel comporre questa parte, Corneo parla del rilievo della consuetudine che si distacchi dalle prassi altrove comuni, e ritiene che, in tali fattispecie, essa dia i termini della validità contrattuale: « quod est consuetum censetur in dubio actum inter partes ». In questi casi la concordanza con i teologi è assoluta perché l'autore formalizza uno dei più significativi apporti canonici al diritto medievale, cioè il tema della validità dei patti nudi:

« deus enim vult servare pacta, quia non servans pacta frangit fidem et mentit, quod est grave non solum apud ius civile, ... et iura canonica ... magis astringunt ad servandas simplices promissiones quam iura civilia »¹³.

Sono temi che ritornano nelle questioni successive con l'incombente rischio dell'usura, per cui il consiglio dell'autore è che prudenza e cautela consigliano sempre di preferire al semplice mutuo una tipologia contrattuale

contrarium tenuit et Bar. consultus in foro conscientie et in foro fori contrarium consuluit habens casum pro in dubio et indifferenter possit fieri pactum quod partes lucri sint aequales et inaequales ... Posset forte dici pro concordia quod si uterque contrahens scit inaequalitatem prout sciebat in casu Bar. quod erat evidens nam quilibet ponebat tantum pecunie et unus ponebat etiam operas et alter non, et omnia equaliter dividebantur. Tunc si non fit ex necessitate vel ignavia res transeat salva conscientia, nam theologi quod in contractibus emptionis locationis et huiusmodi concurrentibus predictis non peccet ille qui plus debito consequitur quia alter censetur donare prout eos referre vidi beatum Bernardinum de senis in suis sermonibus facit optime quod notat Bal. ... Item facit quod dolus et iniuria non inferunt volentibus ... ita ergo pari ratione in societate censeatur donare ille qui scienter paciscit quod aliud plus consequatur quam sibi conveniat et sic procedat opinio. Io et Bar. licet et tunc non transeat sine dubio aut alterum predictorum cessat et tunc contractus non sit licitus quia tunc cessat tacita donatio et dicto casu procedat opi. Azo et sequatium et doctrina theologorum de qua supra, licet in aliis contractibus quando deceptio fit re ipsa non ex proposito si non excedit dimidiam iusti pretii possit salva conscientia retineri prout dicit Io Cal. in c. naviganti extra de usuris ... ».

¹³ *Ibidem*.

di tipo societario: « non inire mutuum sed contrahere societatem et idem resultabit effectus »¹⁴.

Dal punto di vista della costruzione sistematica dello *ius ovium* l'opera di Corneo appare un contributo piuttosto limitato. L'urgenza – forse dire l'ossessione è un po' eccessivo anche se l'usura è quasi l'ombra che si aggira più o meno nascostamente nelle righe dell'opera – di risolvere problematiche aperte e tendenzialmente pericolose, ha indirizzato Corneo sui sentieri della tecnica casistica piuttosto che su quelli dei principi sistematici: i contrasti con i teologi e, forse, le prediche dei francescani, lo inducono, anche se con molta cautela, a rivendicare gli spazi specifici entro cui i giuristi si devono muovere non consentendo alla teologia di invadere campi appartenenti ad altri.

C'è ancora da accennare, per completezza, ad una tematica parzialmente collegata alla pastorizia e segnalata dalla dottrina giuridica medievale, e che ha per oggetto la servitù prediale operante nei terreni: ha dato luogo ad una trattatistica copiosa che ha l'espressione più nota e scientificamente più significativa nell'opera sulle servitù del giurista veronese Bartolomeo Cipolla¹⁵. Come è stato recentemente osservato, procedendo ad una sommaria esplicazione della struttura dell'opera « essa si caratterizza e si fa apprezzare per l'unitarietà dell'impianto, secondo un esplicito disegno di un'unica opera divisa in due parti cioè servitù urbane e prediali. Tra questa ultime si parla di pascoli nel complessivo disegno di delineare il regime giuridico delle servitù »¹⁶.

Ho accennato all'inizio ai presupposti teologici ed operativi dell'opera di Anynion, e ad essi è forse opportuno fare riferimento come ad un canone

¹⁴ *Ibidem*. Su questi temi si veda U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998³, p. 55 e sgg.

¹⁵ I. BIROCCHI - M.C. LAMPIS, *Servitù (diritto intermedio)*, in « Enciclopedia del diritto », XLII, Milano 1990, pp. 262-274; O. RUFFINO, *Cipolla (Caepolla, Cepola, Cepolla, Cevola, Zevola) Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma 1981, pp. 709-715: « ... i trattati *de servitutibus* furono impressi dapprima a Roma ed a Perugia nel 1473-74 e più volte ristampati già nel XV secolo ... Il *de servitutibus* ebbe non solo molteplici edizioni nei secoli successivi, ma fu anche stampato più volte in traduzione italiana (Bergamo 1763, 1786, Brescia 1765, Venezia 1794, 1825, 1859) ». Nell'edizione Venezia 1859 sono riportati il *Capo VIII: Della servitù di abbeverare il bestiame*, e il *Capo XI: Della servitù del diritto di pascolo*.

¹⁶ G. ROSSI, *Disciplinare il quotidiano, regolare il multiforme: il 'Tractatus de servitutibus' di Bartolomeo Cipolla*, in *Bartolomeo Cipolla: un giurista veronese del Quattrocento tra cattedra, foro e luoghi del potere*, a cura di G. ROSSI, Padova 2009, p. 237 e sgg.

di ortodossia cattolica per spiegarsi come, al di là dell'indubbio valore dell'Autore, un'opera pubblicata per la prima volta a Jena nel 1582 dal giurista tedesco Struve¹⁷ (Struvius) risulti assolutamente priva di condizionamenti fideistici e proponga un quadro ben diverso, pur avendo il trattato quasi lo stesso titolo e cioè *Disputatio de iure ovium*. Struvio inizia proprio spiegando cosa un giurista intenda per *ius ovium*, cioè *quod iustum est circa oves agere*: occorre attenzione verso esseri irragionevoli e bisognosi di cure « Praecipue famosa eius est stoliditas atque simplicitas, quibus asino nequam inferior esse videtur »¹⁸.

A questa affermazione segue il richiamo dottrinale a quel Michele de Aninyon ed alla sua opera *De ovilibus et Pastoris unitate*, di cui ho detto in precedenza. Struvio fa subito una precisazione affermando, che nella tradizione del diritto della Chiesa romana « Episcopi solum et superiores vocantur pastores », suffragando lo scritto con *auctoritates* canoniche. Un po' più maligna è l'affermazione successiva, quando Struvio ribadisce che la stessa denominazione di pastore vale per l'Abate, che guida monaci paragonati a feroci lupi: « qui preest ovibus, i.e. Monachis. Quos quandoque lupos esse rapaces addit Marcell. Fortunatus Tractatus de veritate et errore »¹⁹.

L'opera di Struvio si distribuisce per sezioni con, all'interno, i capitoli che comprendono ognuno un certo numero di tesi: le *sectiones* sono tre e passano in rassegna temi contrattuali, successori, di servitù, amministrativi e processuali, ma la novità maggiore consiste nell'entrata massiccia di riferimenti al diritto della pastorizia dei territori germanici e, soprattutto, la presenza della giurisprudenza dei tribunali e delle opinioni dei giuristi tedeschi. Sono le consuetudini e le normative locali, siano sassoni, bavaresi o altro, quelle che dettano le linee di comportamento e di sviluppo alla dottrina ed alla giurisprudenza.

Un esempio può essere tratto dai riferimenti ai pastori all'interno della prima sezione che si intitola *De ovibus earumque affinitibus*. Le pecore indifese abbisognano di custodia: « indigent pastoribus – personae quae operam suam ad custodiendos in pascuis ovium greges pro certa mercede locare solent ... »²⁰.

¹⁷ Si veda S. MEDER, *Rechtsgeschichte. Eine Einführung*, 2.a Auf., Köln-Weimar-Wien 2005, pp. 234-235.

¹⁸ G.A. STRUVEN, *Disputatio de iure ovium*, Jenae MDLXXXII (rist. Aalen 1970), p. 7.

¹⁹ *Ibidem*, p. 8.

²⁰ *Ibidem*, p. 27.

È interessante, però, la successiva osservazione, che tocca un tema giuridico e sociale di non poco conto se il giurista afferma che una riforma ha eliminato l'esclusione dei figli dei pastori dai colleghi professionali. Sembra comparire una diversa considerazione sociale che pare affermarsi anche in seguito.

Il divario di ambienti storici e culturali tra il trattato di Struvio e l'opera di Corneo è l'elemento che ne consente una corretta interpretazione e giustapposizione e, in tale prospettiva, appare evidente, e non meraviglia, il rilevare che, pur frequentando e citando la stessa dottrina, il giurista tedesco non si mostri particolarmente attento alle tematiche sull'usura che tanto hanno travagliato il suo collega perugino.

In un caso anche Struvio si pone il problema se la *locatio ovium pro certo pretio*, con la promessa di restituzione delle stesse o di altre di pari valore, sia lecita oppure nasconda una *usuraria pravitas*, ed egli si attesta sulla opinione di quei teologi e giureconsulti che ritengono lecito che sia stato convenuto tra i contraenti che di fronte al guadagno del locatore per i frutti di ogni singola pecora, questi debba accontentarsi di due libbre di formaggio e lasciare il rimanente al conduttore: in tale situazione è anche lecita l'assicurazione per il pericolo sopportato per il capitale e per il guadagno²¹. L'ultimo capitolo del trattato di Struvio è intitolato *de jure stercorandi*, un diritto separato dallo *ius pascendi*, ma estremamente importante per il miglior uso dei campi²².

Un altro interessante intervento in materia da parte della dottrina giuridica è l'opera settecentesca di Carlo Zanchio, autore di un fortunato *Tractatus de societate*, che riconosce il valore economico dei contratti sociali legati alla pastorizia, anzi ritiene che i contadini, in difesa dei propri interessi, possono essere sottili e maliziosi:

«Non est societas in jure elegantior, non in commercio frequentior, nec in suis quaestionibus implicatior illa animalium, in qua rustici, ignari quidem, sed in lucris sibi jure, vel iniuria parandi, prae eorum subtilitate, ac malitiam etiam solertissimi, se exercent »²³.

²¹ *Ibidem*, p. 18 e sgg.

²² *Ibidem*, p. 74 e sgg.

²³ C. ZANCHIO, *Tractatus de societate*, Romae MDCCLXXXVI, p. 254. Su questi temi U. SANTARELLI, *Mercanti e società di mercanti* cit.

Il settore dell'economia pastorale trova, pertanto, fondamento nei patti della società cittadina e rurale. Come afferma un altro autore seicentesco molto noto, Francesco Maria Costantini in uno dei suoi *vota decisiva*, si rivela fondamentale l'apporto delle tradizioni consuetudinarie locali e non esiste dubbio che le comunità possano intervenire, con i propri statuti civili e penali, a regolamentare tale materia.

«... In hac materia pascuorum praecipue attenditur consuetudo ... Quae consuetudo non solum est decem, sed centum annorum, et sic certius venit attendenda ... Quod Communitas potuerit statuere, et facere edicta poenalia super jure pascendi in propriis Sylvis est certum ... maxime quia pascua non competunt civibus ut singulis, sed uti universis, et ideo Communitas pro eius utilitate publica potuit super illis facere statuta, ordinationes et resolutiones ipsi bene visas, etiam poenales ... »²⁴.

Gli argomenti di riflessione e di elaborazione della dottrina giuridica in tema di pastorizia, sopra ricordati, costituiscono, come si può agevolmente inferire dai riferimenti cronologici degli autori e delle opere richiamate, il punto di arrivo, tra la fine del Medioevo e l'Età moderna, di un ciclo di studi che ha origine da molto più lontano: il punto di partenza di tutte le elaborazioni è la tradizione costruita sul nuovo sistema di fonti del diritto medievale, che ha preso spunto da alcuni testi di diritto romano ed ha costruito un sistema di regole più consono alle mutate condizioni politiche e sociali. Il punto di arrivo è l'elaborazione di una notevole varietà di riferimenti ai problemi della pastorizia sviluppati all'interno delle tematiche contrattuali, delle servitù e della regolamentazione dei beni comuni. Su queste linee si è attestata anche la storiografia, ed è forse utile ricordare che le consuetudini ed i diritti locali hanno avuto parte determinante in questa vicenda scientifica, evidenziando la duttilità e la capacità di tali fonti di aderire alle esigenze particolaristiche delle singole località.

È significativo, come tappa iniziale di un lungo cammino storiografico, riconsiderare l'approccio a queste tematiche, fondato su molteplici fonti locali, del primo autore ottocentesco di un monumentale manuale di storia del diritto italiano, Antonio Pertile. Egli, infatti, all'interno del volume che la sua storia dedica al diritto privato, affronta il tema sotto differenti profili: la regalia, il contratto di soccida, i beni comuni. A proposito di questi ultimi

²⁴ F. CONSTANTINUS, *Vota decisiva in causis*, III, *votum* 459, p. 41, Venetiis MDCCLIX. Si veda M.A. TALLARICO, *Costantini, Francesco Maria*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXX Roma 1984, pp. 591-592.

egli ricorda che «Tutte le terre però non erano in proprietà o almeno in possesso dei privati: una parte, risultante principalmente di selve e pascoli, si conservava per l'uso comune di tutti gli abitanti»²⁵. Più specificamente, trattando di soccida, Pertile si attesta sull'opinione che lo ritiene un contratto di società, censurando gli scrittori che lo considerano un contratto misto di società e di locazione²⁶.

Appare invece importante, per il diretto richiamo alle reali situazioni di fatto in cui operavano i rapporti giuridici legati alla pastorizia, l'esame che Pertile fa delle limitazioni alla proprietà fondiaria apportate dalle *regalia minora vel accidentalia*, cioè «la proprietà di certi oggetti o l'esercizio di certe industrie, che lo stato riserva a se solo, per uno scopo puramente finanziario»²⁷.

Oltre ad acque, boschi, caccia e pesca, miniere, tra le regalie si inserisce anche il 'pascolo o pensionatico' che Pertile documenta soprattutto con materiale di diritto statutario e locale per mostrare il radicamento giuridico dell'istituto, ma anche i suoi lati negativi. Egli ricorda, infatti, che si tratta di diritti che finiscono per essere di grave peso ai proprietari dei fondi e dannosi all'agricoltura, al punto che gli stessi legislatori locali sono costretti a vietare che il pascolo si svolga nei seminati, negli orti, nelle vigne, nei frutteti e nei boschi appena tagliati²⁸.

Per concludere vorrei osservare che anche l'esame comparato delle opere di dottrina giuridica in tema di pastorizia mostra che, al pari di quanto accade per altri settori del diritto, come quello commerciale o quello penale, i giuristi sono fortemente condizionati dagli ambienti politico-istituzionali in cui operano e scrivono le loro trattazioni. In questa vicenda, insieme politica e scientifica, forse l'elemento più interessante è la continua dialettica tra le fonti anche ormai molto diversificate. E' certo significativo notare che le prudenze cattoliche di ambiente italiano appaiono completamente assenti in contesti protestanti ed ormai approdati al territorialismo religioso, ma non è certo meno significativa la circostanza che Struvio rientri a pieno diritto tra gli esponenti della tarda dottrina del diritto comune tesa ad inglo-

²⁵ A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, IV, *Storia del diritto privato*, Torino 1893, p. 332.

²⁶ *Ibidem*, p. 644.

²⁷ *Ibidem*, p. 395.

²⁸ *Ibidem*, p. 423.

bare le antiche opinioni in un nuovo disegno sistematico in cui il diritto locale, territoriale o personale, ottenga una posizione di maggior rilievo, se non di primazia, rispetto alla tradizione romanistica.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo